

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GAMBARO

Nella seduta del 14/11/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Nel proprio ricorso all'ABF il ricorrente espone di aver concordato con un intermediario terzo, mandatario dell'intermediario convenuto, la definizione in via transattiva della sua posizione attraverso il versamento di € 15.600,00 da effettuarsi entro e non oltre il 15/08/12. Il ricorrente ha effettuato un bonifico di € 15.600,00 nei confronti della resistente. In data 30/10/12 la società mandataria, preso atto del versamento da parte del ricorrente, dichiarava di non aver più nulla a pretendere nei suoi confronti.

Con raccomandata del 06/11/12 il legale del ricorrente comunicava che, nonostante l'avvenuto pagamento dell'importo concordato, risultava ancora una segnalazione pregiudizievole nei confronti del suo assistito presso la CR. Intimava, pertanto, l'immediata cancellazione della sofferenza e faceva presente come il perdurare della segnalazione avesse già arrecato notevoli pregiudizi al ricorrente. Con ulteriore raccomandata del 28/01/13 il legale del ricorrente ribadiva la richiesta di cancellazione della segnalazione presso la CR in quanto arbitraria e illegittima.

Non avendo ricevuto alcuna risposta alle precedenti richieste, il 06/03/13 il ricorrente presentava ricorso all'ABF.

Con e-mail del 18/04/13 la resistente comunicava al legale del ricorrente che non risultavano effettuate segnalazioni in CR a carico del ricorrente a far data del mese di novembre 2012 e restava in attesa delle determinazioni dello stesso circa la prosecuzione del ricorso all'ABF.

Il legale replicava con e-mail del 22/04/13, rappresentando l'intenzione del suo assistito di proseguire nel ricorso, sia per la mancanza di tempestività nella cancellazione della segnalazione, avvenuta a novembre 2012, ovvero 3 mesi dopo l'avvenuto pagamento dell'importo concordato, sia per i mancati riscontri alle plurime richieste inoltrate. Faceva presente inoltre che a causa della mancata tempestiva cancellazione della segnalazione in CR, un istituto di credito terzo aveva richiesto, al fine di mantenere il fido alla società di cui il ricorrente era socio e fideiussore, la sostituzione del nominativo del ricorrente con altro nominativo ovvero l'implementazione delle garanzie attualmente in essere da parte degli stessi associati. Rappresentava infine che, nonostante la sostituzione del nominativo del ricorrente con altro nominativo, il terzo istituto di credito aveva comunque richiesto il rientro del fido concesso di € 20.000,00.

Pertanto il ricorrente contesta la segnalazione alla CR a suo carico, che non ha recepito l'estinzione della posizione debitoria a seguito dell'avvenuto accordo transattivo con la banca.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario resistente rappresenta che il ricorrente era titolare presso una filiale della resistente di un conto corrente e di un finanziamento. Nel 2012, stante la situazione di insolvenza del cliente, la posizione veniva classificata "a sofferenza" e trasferita al servicer esterno per la gestione delle attività di recupero. Il servicer, in qualità di mandatario dell'intermediario resistente, stipulava un accordo transattivo che prevedeva, ad estinzione della esposizione, il pagamento di € 15.600,00. Con lettere del 30/10/12 e del 06/11/12, la società mandataria dava atto al ricorrente di aver provveduto al pagamento di quanto concordato per la definizione della posizione e dichiarava di non aver più nulla a pretendere. Si provvedeva quindi alla chiusura della "sofferenza" ed agli opportuni interventi in CR, nella quale il ricorrente cessava di essere segnalato, compatibilmente con i tempi tecnici della procedura, a far data di novembre 2012.

La resistente non ha riscontrato la corrispondenza inviata dal legale del ricorrente nell'erronea convinzione che a ciò vi avesse provveduto la società mandataria. Nessun comportamento illegittimo può essere attribuito alla banca. In particolare già dal mese di ottobre 2012 la segnalazione del ricorrente in CR era stata effettuata per soli € 3.000,00, ossia per la differenza tra l'importo dovuto e quello corrisposto dal cliente a seguito dell'accordo transattivo, ed era cessata definitivamente a far data di novembre 2012. Successivamente la banca si era anche attivata per ottenere la rettifica delle segnalazioni relative ai mesi di settembre e ottobre 2012.

A riprova del fatto che la segnalazione nei confronti del ricorrente era ancora in essere nel mese di gennaio 2013, il ricorrente ha prodotto una copia di una missiva di un istituto di credito terzo alla società di cui il ricorrente era consigliere e fideiussore, datata il 21/01/13. Al riguardo la resistente evidenzia come la stessa non contenga alcuna indicazione circa la data alla quale è stata rilevata la segnalazione alla CR, mentre, al contrario, la resistente ha prodotto prova che la segnalazione era cessata a far data di novembre 2012.

Nel merito la resistente rileva che il ricorrente ha lamentato che a causa dell'asserito illegittimo perdurare della sua segnalazione in CR, un istituto terzo avrebbe rifiutato il rinnovo degli affidamenti alla sopra menzionata società. Tuttavia dal verbale della società, inoltrato dalla parte attrice ad integrazione del ricorso, emerge che il mancato rinnovo dei fidi era stato originato da valutazioni interne/statistiche connesse alla problematica generale degli istituti di credito per gli affidi di linee di credito ad imprese nel settore dell'edilizia ed affini.

Infine non è configurabile nel caso de quo un danno morale risarcibile quale pregiudizio all'immagine di corretto pagatore, essendo documentato in atti e non contestato che il ricorrente era stato segnalato in CR perché insolvente.

Pertanto l'intermediario resistente chiede: a) in via pregiudiziale che il ricorso sia dichiarato inaccoglibile/inammissibile per mancanza di interesse ad agire in capo al ricorrente; b) in subordine che sia dichiarata cessata la materia del contendere in considerazione del fatto che la banca ha già da tempo provveduto alla cancellazione della segnalazione in CR del nominativo del ricorrente e che siano respinte le doglianze del cliente in merito ai pregiudizi subiti che risultano insussistenti e privi di valido riscontro probatorio.

DIRITTO

È pacifico tra le parti che posizione debitoria del ricorrente, classificata a sofferenza, sia stata estinta a seguito di un accordo transattivo che prevedeva il pagamento di € 15.600,00, effettuato tramite bonifico il 10/08/12. A fronte di un'estinzione del debito avvenuta nell'agosto del 2012, la resistente ha prodotto un flusso di ritorno della CR all'11/12, dal quale si riscontra un utilizzo di € 19.000 nel mese di settembre 2012, un utilizzo di € 3.000,00 nel mese di ottobre 2012 ed un utilizzo nullo nel mese di novembre 2012. Nelle controdeduzioni la resistente ha spiegato che la segnalazione di € 3.000,00 del mese di ottobre corrispondeva alla *"differenza tra importo dovuto e quello corrisposto dal cliente a seguito dell'accordo transattivo"*. Ha poi aggiunto di essersi *"anche attivata per ottenere la rettifica delle segnalazioni relative ai mesi di settembre ed ottobre 2012"*. Tali rettifiche non risultano dal flusso di ritorno agli atti.

Emerge pertanto che la segnalazione riguardante il ricorrente non è corretta perché rappresenta come esistente un debito che invece è stato rinunciato per effetto di un accordo transattivo pacificamente ammesso da entrambe le parti. Non sono quindi fondate le domande della resistente che si basano sull'assunto della inesistenza di segnalazioni pregiudizievoli.

Fondata appare invece la domanda del ricorrente che chiede la rettifica della segnalazione che lo riguarda. È anche da osservare che il ricorrente nel reclamo aveva fatto cenno al pregiudizio economico subito, mentre nel ricorso non svolge a rigore una domanda risarcitoria. Tuttavia anche a voler ritenere che tale domanda sia implicita si deve osservare come in ogni caso difetterebbe l'allegazione degli elementi fattuali minimi per poterla prendere in esame.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario provveda a fare quanto necessario per correggere la segnalazione concernente il ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO